

XVI legislatura

A.S. 1850:

"Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"

Novembre 2009
n. 56



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Disposizione in materia di personale).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni in materia contabile).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 6 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>13</i>

PREMESSA

Vengono esaminati i soli profili rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 1

(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

I commi da 1 a 9 recano la proroga dal 31 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 di diversi termini previsti dalla legge n. 108 del 2009 concernente la "Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali". In particolare, si dispone la proroga:

- del termine relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, prevedendo l'ulteriore integrazione di 6,8 mln di euro dello stanziamento recato dalla tabella C della legge finanziaria e la spesa ulteriore di 500.000 euro per gli interventi di sminamento umanitario;
- del termine relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, autorizzando l'ulteriore spesa di 300.000 euro;

- del termine relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell'Afghanistan, autorizzando l'ulteriore spesa di 1.000.000 di euro;
- del termine relativo alla partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'OSCE, autorizzando la spesa ulteriore di 160.000 euro;
- del termine relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione, autorizzando l'ulteriore spesa di 2.927.905 euro;
- del termine relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE, nonché le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad e alla disciplina del relativo trattamento economico, autorizzando la spesa ulteriore di 47.200 euro;
- del termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana, autorizzando la spesa ulteriore di 1.300.000 euro;
- del termine relativo alla partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan;
- del termine relativo alla missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Iraq ed in Afghanistan e per la missione di un funzionario

diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.

Il comma 10 stabilisce che, per quanto non diversamente previsto, alle attività, iniziative e programmi previsti al presente articolo si applichino le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009 relative ad una serie di facoltà e autorizzazioni concesse al Ministro degli affari esteri nonché a disposizioni varie in materia di indennità di missione, contratti pubblici, incarichi temporanei di consulenza e impegni di spesa. Con riferimento, invece, al solo comma 8 del presente articolo relativo alla missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan, si applicano le disposizioni dei commi da 21 a 27 del medesimo articolo 1 della legge n. 108 del 2009, concernenti le finalità della missione, nonché una serie di attribuzioni conferite al Ministero degli affari esteri circa l'organizzazione e la regolamentazione della missione, oltre ad una serie di statuizioni in materia contabile e di appalti pubblici.

Il comma 11 autorizza il Ministero degli affari esteri, a determinate finalità e limiti temporali, all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità.

Il comma 12 autorizza, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 1.244.991 euro per la proroga della partecipazione del personale militare in Iraq in attività di consulenza, formazione ed addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 2.

Articolo 2

(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

La norma reca la proroga dal 1° novembre 2009 al 31 dicembre 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.

Nello specifico, il comma 1 autorizza la spesa di 84.481.907 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN.

Il comma 2 autorizza la spesa di 40.529.448 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata UNIFIL, ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL.

Il comma 3 autorizza la spesa di 1.804.039 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione nel mediterraneo denominata *Active Endeavour*.

Il comma 4 autorizza la spesa di 26.833.717 euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani.

Il comma 5 autorizza la spesa di 5.156.192 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione dell'UE in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA.

Il comma 6 autorizza la spesa di 169.596 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2.

Il comma 7 autorizza la spesa di 131.382 euro per la proroga alla partecipazione di personale militare alla missione dell'UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata EUBAM Rafah.

Il comma 8 autorizza la spesa di 36.522 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata UNAMID.

Il comma 9 autorizza la spesa di 84.068 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'UE nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO.

Il comma 10 autorizza la spesa di 41.348 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite a Cipro, denominata UNFICYP.

Il comma 11 autorizza la spesa di 84.304 euro per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

Il comma 12 autorizza la spesa di 219.607 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione europea in Georgia.

Il comma 13 autorizza la spesa di 33.324 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'UE denominata *Atlanta* e la spesa di 4.707.722 euro per la partecipazione all'operazione della NATO di contrasto alla pirateria.

Il comma 14 autorizza la spesa di 4.310.077 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

Il comma 15 autorizza la spesa di 23.788 euro per la cessione e posa in opera, a titolo gratuito, a cura del Ministero della difesa, di materiali di addestramento a favore delle Forze armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il comma 16 autorizza la spesa di 1.250.963 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

Il comma 17 autorizza la spesa di 427.060 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo e di 16.170 euro per la proroga della partecipazione di personale delle Polizia di Stato alla missione UNMIK.

Il comma 18 autorizza la spesa di 35.020 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata EUPOL COPPS.

Il comma 19 autorizza la spesa di 283.410 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM.

Il comma 20 autorizza la spesa di 1.246.246 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Il comma 21 autorizza la spesa di 422.455 euro e di 158.856 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan denominate ISAF ed EUPOL Afghanistan.

Il comma 22 autorizza la spesa di 195.382 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo.

Il comma 23 autorizza la spesa di 42.597 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah.

Il comma 24 autorizza la spesa di 70.301 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs, costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

Il comma 25 autorizza la spesa di 99.339 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, di personale del Corpo della polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.

Il comma 26 autorizza la spesa di 122.522 euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di 10.025 euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione *Joint Enterprise* nei Balcani.

Al riguardo, per i profili di copertura, si segnala che la deroga ivi indicata all'articolo 1, comma 11, relativa ai limiti previsti dalla legislazione vigente al conferimento di incarichi di consulenza e alla stipula di contratti di collaborazione e a tempo determinato, potrebbe

comportare il venir meno di risparmi già scontati nei saldi a legislazione vigente in relazione alle norme ivi richiamate.

Articolo 3

(Disposizione in materia di personale)

Il comma 1 prevede, nei confronti del personale che partecipa alle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9 della legge n. 108 del 2009 concernenti tra l'altro l'attribuzione di alcune tipologie di indennità.

Il comma 2 consente di inserire nella tessera magnetica di riconoscimento del personale militare i relativi dati sanitari di emergenza.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che andrebbero acquisite assicurazioni circa l'effettiva realizzabilità degli adeguamenti tecnici relativi alla tessera di riconoscimento del personale militare, con i dati ivi indicati, nell'ambito delle sole risorse già scontate a legislazione vigente.

Il comma 3 estende la platea dei beneficiari degli indennizzi previsti all'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 ai genitori del personale militare e civile vittime di infermità permanenti o di patologie tumorali connesse all'esposizione all'uranio impoverito

e ad altri materiali bellici. Per tali indennizzi la disposizione in parola ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il biennio 2008-2010.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che la modifica ivi richiamata alla disciplina degli indennizzi ai militari, appare determinare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari e quindi un maggiore onere.

Occorre pertanto chiarire se l'estensione dei benefici in parola sia compatibile con il tetto di spesa a suo tempo previsto.

Il comma 4 dispone il mantenimento in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010, delle risorse finanziarie destinate agli indennizzi di cui al precedente comma 3 non impegnate entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che, a rigore, il mantenimento in bilancio di risorse di parte corrente che, qualora non impegnate nell'esercizio di competenza, avrebbero comunque dovuto costituire economie di spesa, configura il venir meno di risparmi di spesa già scontati nell'ambito dei tendenziali a legislazione vigente e costituisce un motivo di maggior fabbisogno per l'esercizio successivo.

Il comma 5 reca una interpretazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2004 concernente *"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"*. In particolare, si chiarisce che la concessione delle pensioni di reversibilità o indirette

ai genitori superstiti delle vittime del terrorismo, di cui alla legge n. 206 del 2004, come per gli altri familiari delle vittime, dipende esclusivamente dalla sussistenza del rapporto di parentela o coniugio con le vittime stesse.

Al riguardo, per i profili di copertura, va anzitutto rilevato che il dispositivo determina un ampliamento dei trattamenti soggetti a riliquidazione del loro importo, in misura che tenga conto dell'incremento dovuto ai sensi dell'articolo 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Pertanto, trattandosi di dispositivo che provvede di fatto ad aumentare la platea dei beneficiari in relazione all'adeguamento di un trattamento economico già previsto, i cui effetti sono pertanto già scontati nei saldi a legislazione vigente, occorrono chiarimenti in ordine agli ipotizzabili effetti in termini di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e alle relative coperture finanziarie.

Il comma 6 estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni relative alla partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.

Al riguardo, per i profili di copertura, dal momento che l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 prevede espressamente che, qualora vincitori del

successivo concorso, ai militari impossibilitati a partecipare a procedure selettive interne precedentemente indette dalla loro FFAA, a ragione della loro partecipazione a missioni internazionali, sia riconosciuta la sola anzianità "giuridica" della prima procedura, nulla da osservare.

Il comma 7 proroga al 30 luglio 2011 il mandato dei membri in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.

Articolo 5

(Disposizioni in materia contabile)

Il comma 1 autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi nonché per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, relative ai

mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite di 50 mln di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

Il comma 2 dispone che i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuati in deroga al limite stabilito dall'articolo 3, comma 82, della legge n . 244 del 2007.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre premettere che il comma 2 prevede una deroga per le missioni in esame al limite posto dalla legislazione vigente per la effettuazione di lavoro straordinario dall'articolo 3, comma 82, della legge finanziaria 2008.

In proposito, considerato che i saldi a legislazione vigente già scontano risparmi di spesa relativi alla norma richiamata dal dispositivo in esame, andrebbero valutati gli effetti in conto minori risparmi di spesa.

Il comma 3 stabilisce che le somme iscritte in bilancio in applicazione del presente provvedimento, nell'ambito del programma "Missioni militari di pace", missione "Difesa e sicurezza del territorio", non impegnate al 31 dicembre 2009, possano esserlo nell'anno finanziario 2010.

Al riguardo, per i profili di copertura, ribadendo considerazioni già formulate, si conferma che, a rigore, gli stanziamenti di parte corrente, qualora non impegnati al termine dell'esercizio di prima

assegnazione alla competenza del bilancio, dovrebbero formare oggetto di economie di spesa, dal momento che i saldi tendenziali secondo il criterio della legislazione vigente dovrebbe scontare anche tali economie. Oltretutto, in quanto pagate nel 2010, tali somme rese spendibili in tale esercizio dovrebbero determinare un incremento del fabbisogno.

Il comma 4 prevede la possibilità della cessione, a titolo gratuito, dei mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, usati nell'ambito delle missioni dal corpo della Guardia di finanza, qualora i costi per il trasporto ne sconiglino il rimpatrio.

Al riguardo, per i profili di copertura, nulla da osservare, trattandosi di norma subordinata a valutazioni in ordine alla convenienza o meno del rimpatrio dei mezzi utilizzati nel supporto in missioni, al fine della eventuale cessione sul posto dei beni stessi ad organismi internazionali.

Articolo 6

(Copertura finanziaria)

La norma dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni del presente provvedimento e pari complessivamente a 187.307.483 euro per l'anno 2009.

La copertura finanziaria è assicurata:

- quanto a euro 181.864.478 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 che ha finanziato la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e ha istituito, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
- quanto a euro 5.443.005 mediante la corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legge n. 209 del 2008 relativa alla partecipazione di personale militare alla missione UNAMID in Darfur e di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 108 del 2009 di proroga delle missioni internazionali.

Al riguardo, per i profili metodologici, va premesso che il dispositivo fa riferimento a tutte le norme contenute nel provvedimento, ivi indicando una autorizzazione di spesa complessiva sotto forma di onere "pari a". Gli oneri sono quelli di cui alla tabella di seguito allegata e contenuta nella RT. Inoltre, va evidenziato che la formulazione della copertura non appare conforme al requisito di cui all'articolo 11-*ter*, comma 1, della legge n. 468 del 1978, laddove si prevede l'indicazione espressa per ciascun anno e per ogni intervento della spesa autorizzata. In proposito, si rinvia alle considerazioni formulate agli articoli 1 e 2.

Per i profili di stretta copertura, in particolare, relativi alla lettera a), in relazione alla riduzione ivi disposta della autorizzazione di spesa

pari a 1 miliardo per la sola annualità 2009 di cui alla legge finanziaria 2007, si segnala che il cap. 3004 della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze relativa al bilancio 2009 - ad una interrogazione del sistema informativo *DATARMAT-R.G.S* aggiornata al 3 novembre scorso - non recherebbe la necessaria disponibilità di competenza per il 2009, a fronte della riduzione prevista dalla norma e pari a 181.864.478 euro.¹

Quanto alla lettera b), invece, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità ivi richiamate a copertura, dal momento che l'autorizzazione di spesa sottesa allo stanziamento richiamato farebbe riferimento ad uno stanziamento complessivo, per il 2009, pari a 5.573.720, cifra di poco superiore all'importo della riduzione disposta a fini di copertura dalla norma in esame^{2 3}.

¹ In particolare, la citata interrogazione esporrebbe una disponibilità di competenza pari a 172.864.478 euro, circa 10 milioni in meno rispetto alla necessità in parola.

²La relazione illustrativa al decreto legge in esame afferma che la riduzione è resa possibile dal fatto che il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per il rischiaramento dei contingenti militari stranieri non potrà essere effettuato entro l'anno 2009 per motivi tecnici legati alla concessione dei visti di ingresso necessari per l'invio del personale in zona operazioni.

³ La relazione illustrativa reca un quadro dettagliato delle disponibilità a valere degli stanziamenti del Ministero della Difesa nel bilancio 2009: cap. 1282 (spese manutenzione e approvvigionamenti) € 118.000;cap. 4461 (stipendi, paghe ed altri assegni fissi al personale militare al netto IRAP e oneri sociali a carico dell'amministratore) art. 1: €353.945; art.2: €96.268; art. 3: €47.040; cap. 4472 (oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti): € 158.764;cap. 4536 (manutenzione, acquisto e conservazione mezzi): art.1: €810.988; art.4: €3.658.000; cap. 4537, art. 1: € 200.000 (acquisto ed approvvigionamento viveri per esigenze di vita e di addestramento di enti, reparti, unità e del corpo infermiere volontarie ausiliarie delle tre Forze armate; spese per assegni vitto e per buoni pasto; spese per la preparazione del vitto): €200.000.

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:

Art. 1 - comma 1	6.800
Art. 1 - comma 1	500.0
Art. 1 - comma 2	300.0
Art. 1 - comma 3	1.000
Art. 1 - comma 4	160.0
Art. 1 - comma 5	2.927
Art. 1 - comma 6	47.20
Art. 1 - comma 7	1.300
Art. 1 - comma 12	1.244
Art. 2 - comma 1	84.48
Art. 2 - comma 2	40.52
Art. 2 - comma 3	1.804
Art. 2 - comma 4	26.83
Art. 2 - comma 5	5.156
Art. 2 - comma 6	169.5
Art. 2 - comma 7	131.3
Art. 2 - comma 8	36.52
Art. 2 - comma 9	84.06
Art. 2 - comma 10	41.34
Art. 2 - comma 11	84.30
Art. 2 - comma 12	219.6
Art. 2 - comma 13	33.32
Art. 2 - comma 13	4.707
Art. 2 - comma 14	4.310
Art. 2 - comma 15	23.78
Art. 2 - comma 16	1.250
Art. 2 - comma 17	427.0
Art. 2 - comma 17	16.17
Art. 2 - comma 18	35.02
Art. 2 - comma 19	283.4
Art. 2 - comma 20	1.246
Art. 2 - comma 21	422.4
Art. 2 - comma 21	158.8
Art. 2 - comma 22	195.3
Art. 2 - comma 23	42.59
Art. 2 - comma 24	70.30
Art. 2 - comma 25	99.33
Art. 2 - comma 26	122.5
Art. 2 - comma 26	10.02
Totale effetti finanziari	187.3

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>